

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00038/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00657/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michele Procacci, Pasquale Procacci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;

***contro***

Comune di Bitonto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Sorgente, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Monteleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.R.C.A. (Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Colangelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.Crispi n.85/A;

***per l'annullamento***

- della determina prot. n. 13678 del 22.3.2016 del Comune di Bitonto, notificata il 24.3.2016, con la quale, il Responsabile del Servizio per il Territorio del Comune di Bitonto ing. Giuseppe Sangirardi ha disposto il rigetto della domanda di Assegnazione in Sanatoria dell'alloggio di E R P sito in Bitonto, alla Trav. 9/G. di via-OMISSIS- -int.3- rif. M.C.21169-C.U.: 211485 — Pratica n.16331, nei confronti del sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS-;
- della nota istruttoria prot. n. 36821 del 2.12.2015 dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare di Bari;
- della nota prot. n. 1877 del 14.01.2016 con cui il Comune di Bitonto, Servizio per il Territorio, ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto in riferimento alla domanda di assegnazione in sanatoria dell'alloggio proposta dal ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto e di A.R.C.A. (Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il sig. -OMISSIS- ha presentato, in data 20 ottobre 2015, al Comune di Bitonto istanza di assegnazione in sanatoria di un alloggio di E.R.P. occupato senza titolo, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge Regione Puglia n. 10 del 7 aprile 2014, e

dell'art. 2 della legge Regione Puglia n. 50 del 2014 e originariamente assegnato alla signora -OMISSIS-.

Il deducente, per comprovare il possesso del requisito della permanenza nell'alloggio a far data dal 2011, ha depositato: a) la dichiarazione dell'amministratore del condominio secondo la quale *"...il sig. -OMISSIS- ha regolarmente effettuato il pagamento di tutti gli oneri condominiali compreso le quote acqua da Aprile 2011 ad Agosto 2015..."*; ed ancora *"...che l'assegnatario -OMISSIS- in sostituzione di -OMISSIS- ha sempre partecipato alle assemblee del condominio dell'anno 2009 e che non risultano pendenze a suo carico"*; b) la dichiarazione di alcuni condomini in base alla quale *"il sig. -OMISSIS- insieme a sua moglie e ai suoi figli sono venuti a vivere nel condominio di via -OMISSIS-, ...dall'inizio del 2011 e ha sempre provveduto a pagare le quote condominiali relative all'appartamento da lui abitato insieme alla sua famiglia."*

Il ricorrente ha poi depositato in atti nota del Comune di Bitonto, con la quale si attesta che *"il nucleo costituito dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, residente a Bitonto in via -OMISSIS- G, è all'attenzione di questo Servizio sociale in quanto versa in stato di disagio sociale e pertanto ha percepito contributi economici di varia natura da parte di questa amministrazione"*.

La vicenda al vaglio del Collegio è stata caratterizzata da una prima assegnazione in favore della signora -OMISSIS-, la quale si è resa disponibile alla restituzione dell'alloggio, giusta nota dell'A.R.C.A. di Bari- prot. n12424 dell'11/4/2012.

Dagli accertamenti del Comune di Bitonto è emerso: che il richiedente ha occupato l'alloggio di ERP in data 14 aprile 2012 (vedi Determinazione di rigetto domanda di sanatoria n. 269 del 27/3/2015 emessa dall'A.R.C.A. di Bari nei suoi confronti); che l'originaria assegnataria ha abbandonato l'alloggio in data 18 aprile 2012 per trasferirsi nel comune di Scafati; che il -OMISSIS-, unitamente al suo nucleo familiare è domiciliato presso l'alloggio di ERP di cui si discute dal 23/10/2012; con nota del 19 aprile 2012 del Comando di Polizia Municipale e con annotazione di servizio del 28 aprile 2012 del Commissariato di P.s. di Bitonto è stato comunicato

*che “l'alloggio era stato occupato abusivamente dal richiedente, con tutta la famiglia, dopo che arbitrariamente aveva, dapprima, forzato la serratura della porta blindata d'ingresso e, successivamente, sostituita con una nuova al fine di essere il solo possessore delle chiavi”*

Dopo il decreto di rilascio dell'alloggio datato 18 giugno 2012, e il rigetto della prima domanda di assegnazione in sanatoria presentata dal -OMISSIS-, l'Arca Puglia è stata invitata, in seguito alla reiterazione della domanda, a svolgere accertamenti istruttori in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) specificando la mancanza, da parte del -OMISSIS-, del requisito previsto dal punto a) del comma 3 - art. 20 – della l.r. 10/2014 *“occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*, non avendo il medesimo dimostrato la residenza da data utile nell'alloggio attraverso la produzione di dichiarazioni e documentazione e la mancanza del requisito previsto al punto c) della stessa legge *“impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale”*, non avendo definito la propria posizione contabile nei confronti con l'A.R.C.A. Puglia Centrale.

Conclusasi l'istruttoria il 18 febbraio 2016, una volta disattese le osservazioni del ricorrente, è stato adottato il decreto con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di assegnazione in sanatoria dell'alloggio di ERP sito in Bitonto, alla Trav. 9/G di Via -OMISSIS- – int. 3 nei confronti del sig. -OMISSIS-.

Il -OMISSIS- chiede l'annullamento del decreto di rigetto e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e deduce a sostegno del ricorso censure di: I. Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della L.R. della Regione Puglia n. 10/2014 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Erronea presupposizione in fatto – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta; II. Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della L.R. della Regione Puglia n. 10/2014 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis Legge

241/90 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carezza di motivazione – Erronea presupposizione in fatto.

Arca Puglia si è costituita in giudizio, ed ha proposto controricorso in data 17/6/2016. Anche il Comune di Bitonto si è costituito per resistere al ricorso. Sono state depositate memorie dalle parti. La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 novembre 2022.

## DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, il -OMISSIS- deduce la violazione e la falsa applicazione della legge della Regione Puglia n. 10/2014, che disciplina il procedimento di assegnazione in sanatoria di alloggi di E.R.P.

La P.a. ha errato, secondo il ricorrente, nel ritenere insussistente il requisito della permanenza nell'alloggio a far tempo dai tre mesi alla data di entrata in vigore della legge regionale, e cioè dal 8 aprile 2011, mancando di dare la giusta considerazione alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di alcuni condomini, e dello stesso amministratore del condominio, che il ricorrente ha avuto cura di depositare, in modo tale da comprovare il requisito.

Il Comune di Bitonto ha pure erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell'impegno a regolarizzare la situazione contabile atteso che il ricorrente ha sempre versato regolarmente le quote condominiali relative all'uso dei servizi dello stabile.

Ed ancora, osserva il ricorrente, frutto di erronea presupposizione in fatto è la dichiarata mancanza del requisito della regolare permanenza nell'alloggio, essendosi enfatizzato il dato dell'abusiva immissione in possesso dell'alloggio.

La censura è fondata.

L'art. 20 della legge Regione Puglia 10 del 2014 stabilisce che "Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge ; b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;

c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale; d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato; e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

Alla luce della disposizione citata, deve ritenersi che il -OMISSIS- possiede i requisiti previsti dalla normativa regionale per ottenere l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio.

Ed invero, quanto al requisito dell'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge – e cioè almeno dal 8 aprile 2011 – il ricorrente ha comprovato il possesso del requisito attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di alcuni condomini dello stabile, concordi nell'affermare che il -OMISSIS- abita, risiede nello stabile a far tempo dall'8 aprile 2011, come è dimostrato dalla sua partecipazione alle assemblee, e dal pagamento delle quote condominiali, circostanza, quest'ultima, attestata dall'amministratore del condominio.

Si osserva, in proposito, che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono atti con i quali il privato comprova, nel proprio interesse e a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi in pubblici registri, albi ed elenchi (e quindi non suscettibili di essere attestati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni), nonché stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Sotto il profilo dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il Collegio deve mettere in risalto che si tratta di dichiarazioni che impegnano il dichiarante sul terreno della penale responsabilità per il reato di falso ideologico, il che dimostra che il legislatore ha inteso accordare alle stesse un

carattere fidefaciente particolare, che le rende meritevoli di attenzione quanto meno assurgendo a dignità di elementi di prova da valutare.

Non può dirsi insussistente poi il requisito dell'impegno, del richiedente l'assegnazione in sanatoria, a pagare all'ente gestore i canoni e i servi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale. Il requisito presuppone, invero, una chiara interlocuzione tra l'occupante dell'alloggio e l'ente gestore, atteso che l'impegno a sanare eventuali morosità non può che essere assunto previa convocazione e instaurazione di un contraddittorio tra le parti, che non risulta sia stato avviato; in ogni caso, va evidenziato il pagamento pregresso delle quote condominiali da parte del ricorrente, come emerge dalla dichiarazione dell'amministratore del condominio. Ha dunque errato il Comune nel considerare mancante il requisito previsto dalla lettera c) dell'art. 20 della legge regione Puglia 10 del 2014.

La Sezione ha, peraltro, già stabilito che *“il diniego di assegnazione in sanatoria dell'alloggio popolare è altresì illegittimo avuto riguardo alla mancata regolarizzazione della posizione contabile del ricorrente. Sotto tale profilo, il Collegio non può che mettere in luce il fatto che l'art. 20 della legge reg. 10 del 2014, disposizione che disciplina i requisiti per poter beneficiare di una assegnazione in sanatoria di alloggio di erp, non richiede la regolarizzazione istantanea delle pregresse situazioni di debito ma si limita ad esigere il formale impegno al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione anche in forma rateale”* (TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 577 del 28 aprile 2022).

Circa il non avere sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante il reato di violazione di domicilio, si osserva che la sottrazione del godimento dell'alloggio implica l'estromissione violenta o clandestina dell'assegnatario originario, che nel caso, non può dirsi sussistente, malgrado l'accertata circostanza del cambio di serratura.

Circostanza che il ricorrente spiega non tanto come volontà di estromettere la signora -OMISSIS- dal godimento dell'alloggio, quanto piuttosto quale condotta atta a prevenire l'impossessamento da parte di terzi dell'abitazione, divenuta di vitale importanza per il nucleo familiare, nel momento in cui la stessa è risultata abbandonata dalla precedente assegnataria. atteso lo stato di disagio sociale regolarmente accertato dai servizi sociali. Sotto tale profilo, l'intervenuta emanazione di un decreto penale di condanna per il reato di occupazione arbitraria di edifici, ex art. 633 c.p. appare elemento da non enfatizzare.

Il ricorso va, conclusivamente accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere



**L'ESTENSORE**  
**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**